



COMUNE DI OLEGGIO  
PROVINCIA DI NOVARA  
TEL. 0321/969811

Prot. llo n. 5061 (3-15.4-\_\_\_)

Ordinanza n. 31

Fascicolo PM 43

**OGGETTO:** provvedimenti in materia ambientale - limitazioni alla circolazione dei veicoli.

### IL SINDACO

**Visto** il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Vista** la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*" che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

**Visto** lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.

**Vista** la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei



**COMUNE DI OLEGGIO**  
PROVINCIA DI NOVARA  
TEL. 0321/969811

Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di piano per la mobilità*, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli;

**Visto** l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute pubblica, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 *Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

**Dato atto** che ARPA Piemonte - Dipartimento di Novara - monitora la qualità dell'aria fornendo i dati giornalieri di concentrazione di inquinanti ed evidenzia l'eventuale superamento del Valore Limite giornaliero di 50 microgrammi di PM10 al metro cubo fissato dalla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE;

**Tenuto** conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia di Novara e Amministrazioni Comunali interessate svoltesi nel mese di dicembre 2011.

**Considerato** che le ultime rilevazioni effettuate nel mese di febbraio dall'ARPA hanno evidenziato, in alcune delle centraline installate sul territorio della provincia, il superamento del Valore Limite giornaliero del PM10 di 50 microgrammi al metro cubo e che le previsioni indicano il persistere del superamento dei valori limite;

**Considerato** opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267.

**INVITA**

Tutta la popolazione a limitare l'utilizzo dell'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.



**COMUNE DI OLEGGIO**  
PROVINCIA DI NOVARA  
TEL. 0321/969811

Tutta la popolazione appartenente alle fasce deboli (anziani e bambini), nonché alle persone con patologie e/o problemi alle vie respiratorie ad evitare la permanenza in aree esterne e ridurre l'attività fisica all'aperto.

## ORDINA

**Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di DOMENICA 4 e 11 MARZO 2012, il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore ad uso privato, ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi e bimodali, dei veicoli alimentati a metano, e dei veicoli che trasportano contemporaneamente non meno di tre persone.**

### - DEROGHE:

- a. veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- b. veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- c. veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- d. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- e. veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- f. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- g. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- h. veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- i. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- j. veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- k. veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;



**COMUNE DI OLEGGIO**  
PROVINCIA DI NOVARA  
TEL. 0321/969811

- l. veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- m. veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- n. veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- o. veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada, limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
- p. autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000);
- q. taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente;
- r. veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
- s. veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio ecc.) purché muniti di specifico invito.

**Il presente provvedimento si applica in tutto il centro abitato, ad esclusione delle sottoindicate principali strade di attraversamento:**

- Strada Statale 32 - Via Verbanò - e relative rampe d'accesso, dal confine con il Comune di Bellinzago Novarese a quello con il confine con il Comune di Marano Ticino;
- Strada Provinciale 527 - Via Gallarate - dal Fiume Ticino alla rotonda con la Strada Provinciale 4 - Via Novara;
- Strada Provinciale 4 - Via Novara, dal confine con il Comune di Bellinzago Novarese alla rotonda con la Strada Provinciale 527 - Via Gallarate;
- Strada Provinciale 4 - Via Sempione dall'intersezione con Viale Paganini al confine con il Comune di Marano Ticino;
- Strada Provinciale 4 - interna all'abitato con denominazione di Via Don Minzoni, Via Dante, Via Garibaldi e Viale Mazzini;
- Strada Provinciale 17 - Via Circonvallazione e Via Momo e, all'interno dell'abitato, con denominazione Via Valsesia;
- Strada Provinciale 18 A - Via Mezzomerico;
- Strada Provinciale 148 - Via Castelnovate e relativa rampa d'accesso alla SS. 32;



**COMUNE DI OLEGGIO**  
PROVINCIA DI NOVARA  
TEL. 0321/969811

- Via Don Tubi, Via Vecchia Circonvallazione e Via Pozzolo (nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Don Tubi e la Via Gallarate), per l'utilizzo del parcheggio ivi ubicato;
- Via dei Negri, limitatamente al tratto compreso tra la Via Rimembranza ed il Viale Mazzini, per l'utilizzo del parcheggio ivi ubicato;
- Via INA Case, per l'utilizzo del parcheggio ubicato nella zona impianti sportivi;
- Viale Loreto, per l'utilizzo degli stalli di sosta ivi ubicati;
- Via Roma e Via don Minzoni, limitatamente alla necessità di uscita dal pubblico parcheggio sito in zona Teatro, con ingresso da Via Garibaldi.

### AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

### AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Entro 120 giorni è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le incombenze di rispettiva competenza, a:

1. Provincia di Novara - Settore Ambiente;
2. Comando di Polizia Locale Intercomunale di Oleggio;
3. Area Tecnico Urbanistica Comunale, Ufficio Ambiente;
4. Comando Stazione Carabinieri di Oleggio.

Oleggio, li 27 febbraio 2012.

PM/UC



